

COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

REGOLAMENTO
DI FOGNATURA

(L.R. 16 aprile 1985, n. 33 art. 60)

NOTA: Il presente Regolamento di fognatura è stato approvato
con deliberazione C.C. n. 135 del 20.11.1987, esecutiva.

INDICE

SEZIONE I NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Classificazione degli scarichi
- Art. 4 – Competenze

SEZIONE II SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA

TITOLO I NORME GENERALI

- Art. 5 – Obbligo di allacciamento
- Art. 6 – Autorizzazione allo scarico
- Art. 7 – Attivazione dello scarico
- Art. 8 – Proprietà delle opere di fognatura
- Art. 9 – Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese
- Art. 10 – Passaggio attraverso proprietà privata
- Art. 11 – Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale
- Art. 12 – Fognature delle strade e delle piazze private
- Art. 13 – Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di
- Art. 14 – Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili
- Art. 15 – Immissioni vietate
- Art. 16 – Scarico di acque bianche ed assimilate
- Art. 17 – Insediamenti temporanei
- Art. 18 – Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche
- Art. 19 – Rilevazioni dei consumi idrici

TITOLO II UTENZE CIVILI

CAPITOLO I – NUOVI FABBRICATI

- Art. 20 – Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura
- Art. 21 – Visite tecniche - verifica delle opere
- Art. 22 – Rilascio dell'autorizzazione allo scarico
- Art. 23 – Validità dell'autorizzazione allo scarico
- Art. 24 – Modalità tecniche di allacciamento
- Art. 25 – Caratteristiche tecniche delle fognature interne
- Art. 26 – Norme particolari per le utenze non abitative
- Art. 27 – Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata

TITOLO II
FABBRICATI ESISTENTI

- Art. 28 – Allacciamento utenze abitative
- Art. 29 – Allacciamento utenze non abitative
- Art. 30 – Visite tecniche – Verifica delle opere – Autorizzaz. allo scarico per utenze non abitative
- Art. 31 – Utenze abitative già' allacciate
- Art. 32 – Utenze non abitative già' allacciate
- Art. 33 – Esecuzione d'ufficio del progetto
- Art. 34 – Esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento

TITOLO III
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

CAPITOLO I – NORME GENERALI

- Art. 35 – Condizioni di ammissibilità
- Art. 36 – Modalità di presentazione del progetto delle opere di allacciamento
- Art. 37 – Elaborati di progetto delle opere di allacciamento
- Art. 38 – Autorizzazione allo scarico o esercizio
- Art. 39 – Utenze produttive già' allacciate
- Art. 40 – Validità dell'autorizzazione allo scarico
- Art. 41 – Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento
- Art. 42 – Impianti di pretrattamento
- Art. 43 – Misurazioni quali-quantitative degli scarichi

SEZIONE III
SCARICHI SUL SUOLO, SUGLI STRATI SUPERFICIALI
DEL SUOLO E IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

TITOLO I
NORME GENERALI

- Art. 44 – Autorizzazione allo scarico
- Art. 45 – Attivazione dello scarico
- Art. 46 – Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di scarico
- Art. 47 – Rilevazione dei consumi idrici

TITOLO II
INSEDIAMENTI CIVILI

CAPITOLO I – NUOVI FABBRICATI

- Art. 48 – Elaborati di progetto delle opere di scarico
- Art. 49 – Visite tecniche, e rilascio dell'autorizzazione allo scarico
- Art. 50 – Modalità tecniche dello scarico

CAPITOLO II – FABBRICATI ESISTENTI

- Art. 51 – Insediamenti abitativi
- Art. 52 – Insediamenti civili non abitativi
- Art. 53 – Esecuzione d’ufficio del progetto
- Art. 54 – Esecuzione d’ufficio delle opere

TITOLO III INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

- Art. 55 – Ammissibilità e limiti di accettabilità dello scarico
- Art. 56 – Elaborati di progetto delle opere di scarico
- Art. 57 – Autorizzazioni allo scarico o esercizio
- Art. 58 – insediamenti produttivi esistenti
- Art. 59 – Validità dell’ autorizzazione
- Art. 60 – Norme tecniche per lo scarico
- Art. 61 – Impianti di pretrattamento o di depurazione
- Art. 62 – Misurazioni quali-quantitative degli scarichi

TITOLO IV SMALTIMENTO DI LIQUAMI E FANGHI NON TOSSICI E NOCIVI SU SUOLO AGRICOLO E SPARGIMENTO DEI FANGHI E LIQUAMI DERIVANTI DA POZZI NERI E ALLEVAMENTI ZOOTECNICI.

- Art. 63 – Smaltimento di liquami e fanghi non tossici e nocivi su suolo agricolo
- Art. 64 – Autorizzazione allo smaltimento su suolo agricolo
- Art. 65 – Spargimento di fanghi e liquami derivanti da impianti di chiarificazione da insed. abitativi
- Art. 66 – Spargimento di liquami derivanti da allevamenti

SEZIONE IV ASPETTI TRIBUTARI

- Art. 67 – Canoni di fognatura
- Art. 68 – Corresponsione del canone
- Art. 69 – Determinazione delle tariffe
- Art. 70 – Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti civili
- Art. 71 – Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti produttivi
- Art. 72 – La riscossione
- Art. 73 – Contenzioso

SEZIONE V DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 74 – Entrata in vigore del regolamento
- Art. 75 – Abrogazione di precedenti disposizioni
- Art. 76 – Norme transitorie
- Art. 77 – Sanzioni amministrative

SEZIONE I NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'uso della fognatura pubblica e degli scarichi idrici di qualsiasi tipo nell'ambito del territorio di competenza.

Ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei limiti di accettabilità degli scarichi, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di fognatura, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e controllo da parte delle autorità competenti.

E' volto all'applicazione delle leggi statali e regionali e loro successive modifiche ed integrazioni ed ha lo scopo di stabilire:

- 1- i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;
- 2- le modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- 3- i limiti di accettabilità degli scarichi diretti nei corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo;
- 4- la sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di depurazione;
- 5- le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
- 6- le norme tecniche di allacciamento;
- 7- i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento, delle tariffe e delle relative modalità di esazione;
- 8- le sanzioni amministrative.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- 1- acque bianche ed assimilabili: vengono definite bianche le acque meteoriche e quelle provenienti da falde idriche sotterranee. Vengono definite assimilabili alle bianche le acque provenienti da scambi termici indiretti o comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti di tabella A della legge 10.5.1976 n.319;
- 2- acque nere: vengono definite nere le acque usate per le varie attività dell'uomo, da insediamenti civili (bagni, W.C., cucine, lavanderie, etc.) e da insediamenti produttivi, quando non conformi ai limiti della tabella A della legge 10.5.1976 n.319;
- 3- fognatura pubblica: una rete organica ed organizzata di collettori fognari impermeabili realizzata e gestita da Ente pubblico.
Fognatura "separata": dicesi "separata" la fognatura costituita di due differenti reti: una per le sole acque nere, definita fognatura nera ed una per le sole acque bianche, definita fognatura bianca.
Fognatura "unitaria" o "mista": dicesi "unitaria" o "mista" la fognatura costituita di una sola rete per le acque sia nere che bianche.
- 4- Utente della fognatura: titolare di uno o più allacciamenti alla pubblica fognatura di insediamenti civili e/o produttivi;
- 5- Impianto di depurazione: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del liquame ad essa convogliato dai collettori fognari;
- 6- Impianto di pretrattamento: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti

quali-quantitativi richiesti per l'immissione, nella fognatura pubblica, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;

7- scarichi di insediamenti civili: quelli provenienti:

- a) dagli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività turistica, sportiva, ricreativa e scolastica con esclusione dei laboratori didattici;
- b) da ogni altra attività industriale, artigianale, agricola o relativa a prestazioni di servizi che, prima di ogni e qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:

temperatura	= 30° C
pH	= 7,5-8,5
solidi sospesi	= 500 mg/l
COD	= 900 mg/l
BOD ₅	= 500 mg/l
N totale	= 80 mg/l
N ammoniacale	= 30 mg/l
P totale	= 20 mg/l
tensioattivi	= 10 mg/l
oli e grassi	= 100 mg/l;

altri inquinanti qualora presenti, dovranno essere contenuti entro i limiti di accettabilità previsti dalla tabella "A" allegata alla legge 10 maggio 1976 n.319 e successive modifiche ed integrazioni;

- c) dalle imprese, singole o associate dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, suini, avicoli e cunicoli che dispongono, in proprietà o in conduzione, anche se legati da un rapporto cooperativo o associativo, di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame, sempre che lo smaltimento dei liquami risulti utile alla produzione;
 - d) dagli allevamenti ittici che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore ad 1 Kg per mq di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- 8- scarichi di insediamenti produttivi: gli scarichi provenienti da tutti gli insediamenti diversi da quelli definiti al precedente punto 6);
- 9- scarico in corpo idrico superficiale: recapito di reflui mediante apposito collettore nel corpo idrico;
- 10- scarico sul suolo e negli strati superficiali del suolo: recapito di reflui nello strato superficiale di terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla autodepurazione, nonché sulle incisioni fluviali, torrentizie e del terreno anche se sedi occasionali di deflussi idrici superficiali;
- 11- scarico nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee: recapito di reflui mediante apposito manufatto che interessi direttamente i depositi alluvionali sede dei corpi idrici sotterranei (acquiferi freatico e artesiani) nonché le formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;
- 12- Titolare dello scarico: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti civili e/o produttivi;
- 13- fabbricati esistenti: sono quelli per cui è stata rilasciata la concessione edilizia antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- 14- fabbricati nuovi: quelli per cui è stata rilasciata concessione edilizia per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- 15- pozzetto di ispezione: manufatto predisposto per il controllo quali-quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a monte del punto di immissione nel corpo ricettore.

Art. 3 – Classificazione degli scarichi.

Ai soli fini del presente regolamento, gli scarichi si distinguono in civili e produttivi.

Gli scarichi civili si distinguono in:

- a) abitativi: quelli conformi a quanto previsto all'art.2, punto 7 lettera a);
- b) non abitativi: quelli conformi a quanto previsto all'art.2), punto 7 lettere b) c) d).

Gli scarichi produttivi si distinguono in:

- a) scarichi derivanti da impianti di depurazione di cui all'art.35 lettere b) e c) della L.R. 16.4.1985 n.33;
- b) scarichi non derivanti da impianti di depurazione e/o pretrattamento o dotati di impianti di seconda categoria di cui all'art.49, comma 1, lettera a) della L.R.16.4.1985 n.33.

Art. 4 – Competenze.

Il Comune, il Consorzio, la Comunità Montana, nel seguito denominati Ente competente, provvedono alla determinazione del territorio servito dalla fognatura, considerate le indicazioni del Piano Regionale di Risanamento delle Acque.

Sono di diretta competenza ed esclusiva responsabilità dell'Ente competente la costruzione e l'esercizio delle opere fognarie compresi i condotti di allacciamento alle stesse per tratti in sede pubblica fino ai confini di proprietà.

SEZIONE II SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 5 – Obbligo di allacciamento.

Gli insediamenti civili che ricadono nel territorio servito dalla fognatura di cui all'art.4, immettono le proprie acque di rifiuto nella fognatura.

L'Ente competente di fronte a comprovate difficoltà tecniche ed eccezionali onerosità economiche per l'esecuzione dell'allacciamento ha la facoltà di concedere l'esenzione dall'allacciamento.

Gli insediamenti produttivi che ricadono nel territorio servito di cui all'art.4, si allacciano alla fognatura pubblica previa verifica da parte dell'Ente competente della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti.

Art. 6 – Autorizzazione allo scarico

Ogni scarico nella fognatura pubblica deve essere autorizzato dall'Ente competente.

Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni.

La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

Art. 7 – Attivazione dello scarico.

Ogni nuovo scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione dell'autorizzazione allo scarico, anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei canoni di cui agli articoli 16 e 17 della L. 10.5.1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 – Proprietà delle opere di fognatura.

Sono di proprietà pubblica tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti le opere di fognatura e di allacciamento.

Sono altresì di proprietà pubblica le fognature costruite dai privati con contribuzione, sotto qualsiasi forma, di Ente pubblico.

Art. 9 – Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese.

L'Ente competente provvede a propria cura e spese alla costruzione in suolo pubblico dei condotti di allacciamento fino al confine di proprietà, mentre i singoli privati assumono a proprio carico l'allacciamento degli scarichi fino al suddetto limite di proprietà.

L'esecuzione dell'allacciamento inteso come collegamento tra il tratto in suolo pubblico e quello in proprietà privata viene di norma eseguito dall'Ente competente; la spesa relativa, preventivamente quantificata, che rimane a carico del proprietario, viene notificata per iscritto a lavori ultimati indicando i tempi e le modalità di pagamento.

Avverso la comunicazione della spesa può essere presentato ricorso all'Ente competente entro 15 giorni dal ricevimento della notifica.

Art. 10 – Passaggio attraverso proprietà privata.

Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura di un'utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, l'Ente competente procede ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri per pubblica utilità.

Sussiste l'obbligo di ripristinare a perfetta regola d'arte quanto manomesso.

Le indennità a favore delle proprietà interessate sono quantificate dall'Ente competente ed in caso di contrasto accertate dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Art. 11 – Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale.

Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.

In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di

sovrapressione del collettore recipiente.

L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.

Art. 12 – Fognature delle strade e delle piazze private.

Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura.

I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di dette strade e piazze private sino a fognatura pubblica, rispettando le relative disposizioni del presente regolamento.

Chi raccorda una strada privata con una strada pubblica deve provvederla di fognatura per le acque piovane secondo le indicazioni dell'ufficio tecnico dell'Ente competente.

Chi costruisce un edificio su strada privata raccordata con una strada pubblica deve provvederla altresì di fognatura nera secondo le indicazioni dell'ufficio tecnico dell'Ente competente.

Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere ai fini della prescritta autorizzazione anche l'approvazione di un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare.

Art. 13 – Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento.

I manufatti di allacciamento, ubicati in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte dell'Ente competente.

Gli utenti segnalano all'Ente competente le disfunzioni che dovessero rilevare nel funzionamento di tali manufatti.

La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà privata, sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese.

Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi od alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carenze di manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonchè da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.

E' facoltà dell'Ente competente emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi maggiorati del 7% per spese tecniche e generali.

Art. 14 – Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili.

Quando l'utenza viene allacciata alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione terminale, e' vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonchè ogni sistema di dispersione.

Pertanto, tali manufatti sono opportunamente bypassati e messi fuori uso previa pulizia, disinfezione, e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato.

L'allacciamento alla pubblica fognatura e' contestualmente coordinato con le operazioni suddette.

L'Ente competente, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha facoltà di concedere deroga al divieto di cui sopra.

Art. 15 – Immissioni vietate.

E' vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come rifiuti solidi, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura.

Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti.

Art. 16 – Scarico di acque bianche ed assimilate.

Le acque bianche ed assimilate possono essere smaltite, quando ne esista la possibilità, anche in un recapito diverso dalla pubblica fognatura.

Art. 17 – Insedamenti temporanei.

Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere, che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura ovvero essere costituito da strutture provvisorie.

Art. 18 – Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche.

Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti le superfici scoperte.

In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.

Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, in alcune aree dell'insediamento, l'Ente competente può autorizzare l'immissione di queste nella rete delle acque nere, imponendo specifiche prescrizioni.

Art. 19 – Rilevazione dei consumi idrici.

Tutti gli insediamenti civili e produttivi che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, lo specificano nella domanda di autorizzazione allo scarico.

Le utenze non abitative installano, a propria cura e spese, su ciascuna fonte di prelievo, strumenti di misura approvati dall'Ente competente; tali strumenti vengono sigillati a cura dell'Ente stesso che può sempre accedere all'insediamento durante lo svolgimento dell'attività.

Tutti gli utenti, sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti usi di acqua che non comportino scarichi nella fognatura possono chiedere all'Ente competente di accertare e quantificare tali usi.

Gli utenti che modifichino le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro 30 giorni.

TITOLO II UTENZE CIVILI

CAPITOLO I – NUOVI FABBRICATI

Art. 20 – Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura.

Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura sono presentati al Comune contestualmente alla richiesta di concessione edilizia.

Gli elaborati, predisposti in n.3 copie, consistono in:

- 1- estratto catastale;
- 2- progetto dei manufatti di allacciamento, comprendente la planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1:200, con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna e di allacciamento alla fognatura pubblica, dei pozzetti di ispezione e degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione, e dei manufatti speciali.
- 3- relazione dettagliata indicante le modalità esecutive ed i materiali costituenti la fognatura interna ed i manufatti di allacciamento e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'utenza, quali:
 - numero e superficie degli appartamenti; numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
 - elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali, di prestazione di servizi con scarichi civili,
 - superficie totale della proprietà e superfici impermeabilizzate;
 - fonte di approvvigionamento idrico ed ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.

La relazione sopra indicata e' corredata di calcoli idraulici ed igienico-sanitari, per quanto necessario.

Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'Albo Professionale di competenza.

Il Comune, acquisito il parere vincolante dell'Ente gestore della fognatura, qualora diverso dal Comune stesso, approva gli elaborati con il provvedimento di concessione edilizia.

Art. 21 – Visite tecniche - verifica delle opere.

L'Ente competente, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.

Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dall'Ente competente su richiesta scritta.

L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta al Comune dell'avvenuta ultimazione delle opere, chiedendo il rilascio dell'autorizzazione allo scarico contestualmente alla richiesta di abitabilità o agibilità.

Il Comune, direttamente o tramite l'Ente gestore, qualora diverso, esegue una visita di verifica, intesa a constatare la regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati.

In ogni caso l'utente e' responsabile per ogni danno di qualsiasi natura derivante dall'esercizio delle opere di fognatura interne e di allacciamento.

Art. 22 – Rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dal Comune o Ente gestore, se diverso, contestualmente al certificato di abitabilità o agibilità.

Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 23 – Validità dell'autorizzazione allo scarico.

L'autorizzazione si intende rilasciata per l'utenza come descritta negli elaborati di progetto approvati.

L'introduzione di modifiche strutturali e/o di destinazione d'uso che determinano variazioni quali-quantitative degli scarichi, impone la presentazione di nuova domanda.

Art. 24 – Modalità tecniche di allacciamento.

Le immissioni nella fognatura pubblica avvengono tramite gli appositi pezzi speciali a sghembo, ovvero direttamente in una cameretta di ispezione.

I collettori di immissione degli allacci privati non devono avere diametro superiore a quello del collettore pubblico recipiente.

Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con le reti di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane che non ricevono esclusivamente le acque dei tetti, devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone, con immersione non inferiore a 3 cm.

Ogni colonna di scarico delle acque nere deve essere dotata al piede di un sifone idraulico, munito di tappo a tenuta per l'ispezione e ventilato con tubazioni di materiale e diametro idoneo, da prolungarsi fino al tetto.

Le colonne di scarico, cui siano allacciati solo e soltanto cucine lavanderie possono essere dotate a monte del sifone di un pozzetto condensagrassi.

Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura delle acque nere o miste viene munito di pozzetto con pezzo speciale per l'ispezione, dotato di tappo a tenuta, disposto preferibilmente al confine di proprietà e, comunque, a valle di ogni ulteriore immissione.

Art. 25 – Caratteristiche tecniche delle fognature interne.

I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei.

Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati su letto di sabbia o calcestruzzo magro.

Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 120 mm e con adeguata pendenza.

I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura, limitatamente alle acque nere o miste.

I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami.

Sono esplicitamente vietate le canne in terra cotta ordinaria ed i tubi in cemento non rivestito.

I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 45°.

Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.

Vanno installati pozzetti con pezzi speciali per l'ispezione, muniti di tappo di tenuta, ovunque conveniente per una agevole manutenzione dell'allacciamento.

Art. 26 – Norme particolari per le utenze non abitative.

Per le utenze civili non abitative e' obbligatoria l'installazione di un pozzetto di ispezione, in tutti i casi in cui l'attività svolta dia luogo a scarichi non identificabili con i soli liquami propri di insediamenti abitativi.

Di norma, tale pozzetto e' installato a valle di tutte le immissioni dell'insediamento interessato ed a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi dello stabile.

Art. 27 – Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata.

I nuovi fabbricati devono essere dotati di colonne di scarico separate per le acque nere e per le acque bianche ed assimilabili.

Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo separato, le canalizzazioni proseguono distinte fino ai rispettivi recapiti, essendo vietata l'immissione delle acque bianche nel collettore fognario delle nere e viceversa.

Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo misto, le canalizzazioni proseguono distinte fino a valle di ciascun sifone a pie' colonna.

CAPITOLO II FABBRICATI ESISTENTI

Art. 28 – Allacciamento utenze abitative.

In previsione della realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria, L'Ente competente avvisa i possibili utenti, predisporre il progetto delle opere di allacciamento e stabilisce norme e procedure per il rilascio della autorizzazione allo scarico.

Art. 29 – Allacciamento utenze non abitative.

In previsione della realizzazione di nuovi tratti di reti fognarie l'Ente competente notifica ai possibili utenti non abitativi, come definiti all'art.2, punto 7) lett. b), il termine entro il quale devono presentare gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura.

Tali elaborati di progetto, prescritti all'art. 20 sono approvati dall'Ente competente.

Le utenze civili non abitative con scarichi provenienti solo da servizi igienici e cucine, previa comunicazione all'Ente competente, sono esonerati dalla procedura prevista nei commi precedenti e rientrano nel caso previsto all'art.28.

**Art. 30 – Visite tecniche – Verifica delle opere –
Autorizzazione allo scarico per utenze non abitative.**

Le visite tecniche e la verifica delle opere avvengono secondo le modalità dell'art.21, commi 1, 2, 4, 5.

L'utente da' comunicazione scritta all'Ente competente dell'ultimazione delle opere, dichiarandone l'esecuzione secondo gli elaborati di progetto.

Tale comunicazione consente l'attivazione dello scarico a titolo provvisorio.

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico e' conseguente alla verifica da parte dell'ente competente della regolare esecuzione delle opere e della loro effettiva rispondenza agli elaborati di progetto approvati.

Art. 31 – Utenze abitative già allacciate.

In caso di lavori di ristrutturazione della pubblica fognatura, le abitazioni già allacciate sono tenute a presentare una relazione sullo stato di fatto della rete interna di fognatura, nei modi e nei tempi prescritti dall'Ente competente.

Qualora si rendessero necessarie modifiche alle reti interne e/o alle opere di allacciamento l'Ente competente stabilisce i lavori da eseguire per l'adeguamento, come previsto all'art.28.

Art. 32 – Utenze non abitative gli' allacciate.

Le utenze non abitative, già allacciate alla pubblica fognatura, se non già in possesso di formale autorizzazione allo scarico, sono tenute a presentare domanda di autorizzazione allo scarico nei tempi e nei modi stabiliti dall'Ente competente.

E' facoltà dell'Ente competente imporre prescrizioni e/o richiedere la presentazione della documentazione prevista all'art.20 al fine dell'adeguamento dello scarico già in atto.

Art. 33 – Esecuzione d'ufficio del progetto.

Trascorsi i termini previsti agli articoli 29-31-32, l'Ente competente provvede d'ufficio, a spese dell'utente inadempiente, e stabilisce i termini per l'inizio ed il completamento delle opere.

Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di 30 gg., a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione.

Art. 34 – Esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento.

Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere l'Ente competente provvede d'ufficio.

Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere, vengono addebitate all'utente inadempiente, maggiorate del (max. 7%) per spese generali e notificate all'interessato che può ricorrere nelle torme di legge.

TITOLO III INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

CAPITOLO I NORME GENERALI

Art. 35 – Condizioni di ammissibilità.

Le acque di scarico provenienti dai processi produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione.

Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità prescritti.

Le acque provenienti dai servizi igienici, mense ed abitazioni e comunque di scarichi civili, ai sensi dell'art.2 punto 7 lettera b) purchè convogliate con collettori distinti, sono sempre ammesse alla pubblica fognatura e soggette alle norme di cui al Titolo II; sussiste l'obbligatorietà del loro conferimento nel caso in cui non si provveda autonomamente al loro trattamento, anche unitamente agli scarichi dell'attività produttiva.

Le acque bianche ed assimilabili sono ammesse alla fognatura pubblica nei collettori per acque miste o per acque bianche, nel caso di sistema separato, compatibilmente con la potenzialità idraulica della rete e con le condizioni idrologiche ed igienico sanitarie del corso d'acqua recipiente.

Art. 36 – Modalità di presentazione del progetto delle opere di allacciamento.

Le utenze produttive definite all'art.3, comma 3, lett. a) devono presentare il progetto delle opere di allacciamento sia alla Provincia, che al Comune ed all'Ente gestore, se diverso dal Comune.

Il Comune e l'Ente gestore possono far pervenire le proprie osservazioni alla Provincia, Ente competente all'approvazione del progetto, entro 30 giorni dal ricevimento.

Le utenze produttive definite all'art.3, comma 3, lett.b) presentano invece, il progetto delle opere di allacciamento al Comune e all'Ente gestore, se diverso dal Comune.

La concessione o autorizzazione edilizia, gratuita, e' rilasciata dal Sindaco successivamente all'approvazione del progetto, adottando le prescrizioni e le modalità costruttive stabilite con il provvedimento di approvazione.

Art. 37 – Elaborati di progetto delle opere di allacciamento.

Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento degli insediamenti produttivi che conferiscono le proprie acque reflue provenienti dai processi di lavorazione comprendono la seguente documentazione, predisposta in n.3 copie:

1 - estratto catastale;

2 - progetto dei manufatti di allacciamento che comprende la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:500, riportante:

- a) i percorsi delle reti di fognatura interna, separatamente per le acque bianche ed assimilabili, per gli scarichi di processo e civili, di cui si chiede l'allacciamento,
- b) le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione,
- c) il pozzetto di ispezione finale ed il/i collettore/i di allacciamento alla fognatura pubblica,

- d) il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile,
- 3 - piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento o di depurazione esistenti o proposti;
- 4 - relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
- a) una descrizione sommaria dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi;
 - b) l'esistenza o la proposta installazione di impianti di pretrattamento, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;
 - c) le quantità e le caratteristiche chimico-tossiche, il recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta;
 - d) descrizione dei manufatti di allacciamento con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizione dei criteri di dimensionamento;
 - e) calcoli idraulici ed igienico-sanitari, per quanto necessari.

Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'Albo Professionale di competenza.

Gli elaborati progettuali sono accompagnati da una domanda redatta in carta legale a firma del legale rappresentante, nella quale è specificato:

- la ragione sociale, il codice fiscale, l'indirizzo della sede legale e della unità produttiva per la quale viene avanzata la domanda ed il settore produttivo di appartenenza;
- le generalità del legale rappresentante della Ditta;
- gli estremi catastali dell'area su cui insiste l'opificio,
- il numero di addetti impiegati;
- le caratteristiche quantitative, quali portata istantanea massima, oraria media e massima, volume giornaliero e qualitative dello scarico, allegando eventuali analisi chimico-fisiche e precisando le modalità di scarico;
- i quantitativi d'acqua attinti globalmente nel corso di un anno solare ed i quantitativi d'acqua per i quali si richiede l'immissione nella fognatura pubblica;
- la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate; nel caso di approvvigionamento autonomo sono indicate le caratteristiche dello strumento di misura dei volumi prelevati.

La domanda deve contenere l'esplicita dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della Ditta e che per quanto di sua conoscenza rispondono a verità.

L'Ente competente, prima di concedere l'autorizzazione allo scarico, ha la facoltà di effettuare eventuali sopralluoghi e di richiedere ulteriori dati, la cui acquisizione è sempre e comunque a carico dell'insediamento produttivo.

Art. 38 – Autorizzazione allo scarico o esercizio.

Per le utenze produttive definite all'art.3, comma 3, lett. a), l'autorizzazione allo scarico è, sostituita dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione o pretrattamento; questa è rilasciata dalla Provincia, subordinatamente a quanto previsto dagli artt. 43 e 44 della L.R. 16.4.1985 n.33.

Ai fini del presente regolamento l'autorizzazione all'esercizio si identifica con l'autorizzazione allo scarico.

Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 3, lett. b), l'Ente competente, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere ai sensi dell'art.21, rilascia l'autorizzazione allo scarico.

L'attivazione dello scarico è subordinata al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 39 – Utenze produttive già allacciate.

Se non in possesso di precedente formale autorizzazione allo scarico le utenze produttive, già allacciate alla pubblica fognatura, presentano all'Ente competente domanda di autorizzazione allo scarico nei tempi e nei modi prescritti dall'Ente stesso.

L'autorizzazione allo scarico e' rilasciata dall'Ente competente a seguito di esito favorevole di sopralluogo.

Art. 40 – Validità dell'autorizzazione allo scarico.

L'autorizzazione allo scarico e' revocata ai sensi della normativa vigente, qualora venga accertata l'inadempienza alle prescrizioni impartite ed in particolare quando si verifichi:

- mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento.

La titolarità dell'autorizzazione allo scarico, si intende attribuita all'impresa, ed il suo legale rappresentante assume gli obblighi e i diritti conseguenti.

La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche quali-quantitative delle caratteristiche dello scarico.

In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'utente che intende ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda.

Art. 41 – Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento.

Le reti interne delle acque nere assimilabili a quelle di insediamenti civili, quali servizi igienici e cucine, delle acque bianche ed assimilabili e le acque nere dell'attività produttiva devono essere separate fra di loro fino ai punti di confluenza precisati nel seguito.

I condotti e i manufatti per le acque nere, assimilabili a quelle da insediamenti civili, devono essere conformi alle norme di cui al titolo I.

I condotti ed i manufatti per le acque nere da attività produttive sono dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti ed impianti tecnologici.

I materiali sono compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.

I tubi sono disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento delle fognature.

I materiali da impiegare sono lisci, impermeabili, resistenti all'azione corrosiva dei liquami.

Sono vietate le canne in terra cotta ordinaria ed i tubi in cemento non rivestito.

I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 45°.

Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore avvengono con pezzi speciali.

Sono installate camerette d'ispezione ovunque sia conveniente per la buona gestione dell'allacciamento, evitando volumi di ritenzione.

A monte delle confluenze con le acque provenienti da insediamenti civili e con le acque bianche ed assimilabili alle bianche ed a valle di eventuali impianti di pretrattamento, e' installato un pozzetto di ispezione.

A valle di tale pozzetto e' consentita la confluenza delle altre acque, ad eccezione di quelle

bianche; dopo detta confluenza ed in prossimità del limite di proprietà è predisposto un pozzetto di ispezione per il prelievo dei campioni ed eventuale misurazione dello scarico.

La rete delle acque bianche può essere immensa nella fognatura pubblica tramite il medesimo collettore di allacciamento delle altre acque, purchè a valle del pozzetto di cui al comma precedente, ovvero per tramite di un collettore distinto.

La facoltà di far confluire alla pubblica fognatura le acque bianche ed assimilabili è condizionata al sistema della fognatura stessa; in caso di sistema separato le acque bianche sono convogliate al collettore relativo.

Art. 42 – Impianti di pretrattamento.

Le condizioni di accettabilità alla pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono essere raggiunte mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento.

Di questi resta esclusivo responsabile l'utente che ne assicura il corretto funzionamento e provvede a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo prodotto. nel rispetto della normativa vigente.

Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico di cui all'art. 37; in caso di modifica l'utente è tenuto a fornire preventiva documentazione all'Ente competente.

L'Autorità competente al controllo provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.

Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta all'Ente competente, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

Art. 43 – Misurazioni quali-quantitative degli scarichi.

L'utente ha facoltà di installare nel pozzetto di ispezione. uno strumento di misura delle portate approvato dall'Ente competente; in tal caso il volume scaricato è commisurato a quello indicato dall'apparecchio.

In casi particolari e motivati l'Ente competente ha facoltà di imporre l'installazione di tale strumento.

L'Ente competente ha facoltà di imporre i controlli e le verifiche atti ad accertare la qualità e la conformità degli scarichi alle caratteristiche ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

Per casi particolari e motivati l'Ente competente ha, altresì, la facoltà di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese a carico dell'utente.

SEZIONE III
SCARICHI SUL SUOLO, SUGLI STRATI SUPERFICIALI
DEL SUOLO E IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 44 – Autorizzazione allo scarico.

Ogni scarico sul suolo, sugli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale deve essere autorizzato.

E' fatto divieto di scaricare direttamente acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee.

Deroghe alla norma di cui al precedente comma possono essere autorizzate, ove non sia possibile lo scarico nell'idrografia superficiale, con specifica autorizzazione da parte dell'Autorità competente, compatibilmente con la tutela dei corpi idrici sotterranei.

Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato e' abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza delle relative sanzioni a carico dei responsabili.

La riattivazione e' subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

Art. 45 – Attivazione dello scarico.

L'attivazione di ogni nuovo scarico si intende autorizzata dal giorno seguente alla data di emissione della autorizzazione allo scarico.

Art. 46 – Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di scarico.

La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni dei manufatti di scarico, sono affidate ai titolari, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere e vi provvedono a propria cura e spese.

I titolari dello scarico sono inoltre responsabili di ogni danno a terzi derivante da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonchè da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di scarico.

E' facoltà dell'Ente competente ordinare ai titolari l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale può provvedere d'ufficio, ponendo a carico del titolare inadempiente i relativi costi maggiorati del (max. 7%) per spese tecniche e generali.

Art. 47 – Rilevazione dei consumi idrici

Gli insediamenti produttivi e civili che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, devono darne comunicazione nella domanda di autorizzazione allo scarico.

Gli insediamenti non abitativi devono inoltre installare, a proprie spese idonei strumenti di misura su ciascuna fonte di prelievo.

Tali strumenti vengono sigillati a cura dell'ufficio Tecnico dell'Autorità competente, che può sempre accedervi durante lo svolgimento dell'attività.

Gli insediamenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro 30 giorni all'autorità competente al controllo.

TITOLO II INSEDIAMENTI CIVILI

CAPITOLO I NUOVI FABBRICATI

Art. 48 – Elaborati di progetto delle opere di scarico.

Gli elaborati di progetto delle opere di scarico sono presentati al Comune contestualmente alla, richiesta di concessione edilizia.

Gli elaborati, predisposti in n. 3 copie, consistono in:

- 1 - estratto catastale;
- 2 - progetto dei manufatti di scarico, comprendente la planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1:200, con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna, dei pozzetti di ispezione, delle fosse Imhoff, di eventuali impianti di depurazione, dei manufatti di scarico e/o delle opere di subirrigazione;
- 3 - relazione dettagliata indicante le modalità esecutive ed i manufatti costituenti le opere da eseguire e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'insediamento, quali:
 - numero e superficie degli appartamenti;
 - numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
 - elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali e di prestazione di servizi con scarichi civili.
 - fonte di approvvigionamento idrico ed ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.

La relazione sopra indicata, per quanto necessario, è corredata di calcoli idraulici ed igienico sanitari.

Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'Albo professionale di competenza.

Art. 49 – Visite tecniche, e rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Per quanto concerne le visite tecniche, la verifica delle opere, il rilascio dell'autorizzazione e l'attivazione dello scarico, si applicano, per quanto compatibili, i precedenti artt. 21 - 22.

Art. 50 – Modalità tecniche dello scarico.

Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti civili avviene, previa chiarificazione in vasca Imhoff, mediante:

- dispersione nel terreno con pozzi assorbenti;
- percolazione nel terreno tramite sub irrigazione con drenaggio.

Qualora non possa essere attuata ne' la dispersione ne' la percolazione, a causa di mancanza di spazio, di insufficienti caratteristiche drenanti del terreno, di livello di escursione massima della falda acquifera con franco minimo di 1 m. rispetto al piano campagna è ammissibile, previa chiarificazione in vasca Imhoff, lo scarico in corpo idrico superficiale.

I liquami trattati sono esclusivamente quelli provenienti da insediamenti adibiti ad abitazione; le acque meteoriche hanno sistema di smaltimento distinto, preferibilmente in corpi idrici superficiali.

I liquami provenienti da insediamenti civili in cui si utilizzano oli minerali o prodotti simili, sono immessi nelle vasche Imhoff solo dopo il passaggio attraverso idonei separatori degli oli.

Le vasche Imhoff sono svuotate almeno una volta all'anno.

CAPITOLO II FABBRICATI ESISTENTI

Art. 51 – Insediamenti abitativi.

Il Sindaco, con ordinanza da notificarsi ad ogni singolo interessato, fissa i termini, entro i quali gli insediamenti abitativi con recapito sul suolo, negli strati superficiali del suolo o in corpo idrico superficiale sono tenuti a presentare una relazione sullo stato di fatto delle opere di scarico.

In caso di difformità dal presente regolamento il Sindaco prescrive gli adeguamenti opportuni, fissando il termine per la realizzazione delle opere necessarie.

Art. 52 – Insediamenti civili non abitativi.

Il Sindaco, con ordinanza da notificarsi ad ogni singolo interessato, fissa i termini entro i quali gli insediamenti civili non abitativi privi di precedente autorizzazione allo scarico sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo scarico con allegata una dettagliata relazione, corredata di eventuali elaborati grafici, sullo stato di fatto delle opere di scarico.

L'autorizzazione allo scarico e' rilasciata dal Sindaco a seguito di verifica di conformità delle opere a quanto previsto dal presente regolamento.

Il Sindaco in caso di difformità, fissa i termini per la presentazione del progetto di adeguamento con le modalità dell'art.48.

Art. 53 – Esecuzione d'ufficio del progetto.

Trascorsi i termini previsti agli artt. 51-52 il Comune provvede d'Ufficio, a spese dell'inadempiente, e stabilisce i termini per l'inizio ed il completamento delle opere.

Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di 30 gg., a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione.

Art. 54 – Esecuzione d’Ufficio delle opere.

Trascorso il termine stabilito per l’esecuzione delle opere il Comune provvede d’ufficio.

Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l’esecuzione delle opere sono addebitate all’utente inadempiente, maggiorate del 7% (max. 7%) per spese generali e notificate all’interessato che può ricorrere nelle forme di legge.

TITOLO III INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 55 – Ammissibilità e limiti di accettabilità dello scarico.

Gli scarichi di insediamenti produttivi con recapito sul suolo, negli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale devono rispettare i limiti indicati nella tab. A della legge 10.5.1976 n. 319, fatto salvo il potere dell’Autorità competente, di imporre limiti più restrittivi per casi particolari, in funzione degli inquinanti presenti e dei volumi di acqua scaricata.

Tali limiti non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque appositamente prelevate allo scopo.

L’Ente competente ha facoltà di imporre che scarichi parziali contenenti metalli e non metalli tossici (As, Cd, Cr, (VI), Cu, Hg, Pb, Se e Zn) vengano sottoposti ad un trattamento parziale a piede di reparto.

Gli scarichi hanno di norma recapito nei corpi idrici superficiali, qualora non sussista la possibilità di conveniente realizzazione di tale modalità di scarico può essere autorizzato il recapito sul suolo o negli strati superficiali del suolo.

Art. 56 – Elaborati di progetto delle opere di scarico.

Gli elaborati di progetto delle opere di scarico, da presentare in conformità agli artt. 36-37 comprendono:

- 1- estratto catastale;
- 2- progetto dei manufatti di scarico che comprende la planimetria dell’insediamento, in scala non inferiore a 1:500, riportante:
 - a) i percorsi delle reti di fognatura interna separatamente per le acque bianche ed assimilabili, per gli scarichi di processo Civili;
 - b) le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
 - c) il pozzetto di ispezione finale;
 - d) il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile,
- 3- piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento e di depurazione esistenti o proposti;
- 4- relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
 - a) una descrizione sommaria dei cicli produttivi dell’azienda, con l’indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi;
 - b) l’esistenza o la proposta installazione di impianti di pretrattamento o depurazione, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;
 - c) le quantità e le caratteristiche chimico-fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento degli

eventuali fanghi di risulta.

- d) descrizione dei manufatti di scarico con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizione dei criteri di dimensionamento.
- e) calcoli idraulici ed igienico-sanitari, per quanto necessari.

Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'Albo Professionale di competenza.

Art. 57 – Autorizzazione allo scarico o esercizio.

Per le utenze produttive definite all'art.3, comma 3, lett. a), l'autorizzazione allo scarico è sostituita dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione o pretrattamento; questa è rilasciata dalla Provincia, subordinatamente a quanto previsto dagli artt. 43 44 della L.R. 16.4.1985 n.33.

Ai fini del presente regolamento l'autorizzazione all'esercizio si identifica con l'autorizzazione allo scarico.

Per le utenze produttive definite all'art.3, comma 3, lett. b), il Sindaco, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere ai sensi dell'art.21, rilascia l'autorizzazione allo scarico.

L'attivazione dello scarico è subordinata al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 58 – Insedimenti produttivi esistenti.

Se non in possesso di precedente formale autorizzazione allo scarico gli insediamenti produttivi esistenti devono presentare all'Autorità competente domanda di autorizzazione allo scarico con le modalità di cui all'art.57.

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'autorità competente a seguito di esito favorevole di sopralluogo.

Art. 59 – Validità dell'autorizzazione.

L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente qualora venga accertato l'inadempimento alle prescrizioni impartite ed in particolare quando si verifichi:

- mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- inadeguata manutenzione dello scarico e degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
- modifiche dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, rispetto a quanto indicato nella domanda di scarico.

La titolarità dell'autorizzazione allo scarico, si intende attribuita all'impresa ed il suo legale rappresentante assume gli obblighi e i diritti conseguenti.

La titolarità decide di diritto nel caso di cessazione o trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche quali-quantitative dello scarico.

In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'impresa che intende ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda.

Art. 60 – Norme tecniche per lo scarico.

Lo scarico del liquame sul suolo o negli strati superficiali del suolo può aver luogo mediante dispersione o subirrigazione drenata per scorrimento, ovvero mediante le ulteriori metodologie indicate al paragrafo 2.6 della delibera del Comitato dei Ministri 4.2.1977.

Nelle zone di dispersione i deflussi superficiali non devono in nessun caso avere caratteristiche di ruscellamento ed il rigonfiamento del terreno, a seguito delle somministrazioni, non deve portare a degradazione della sua struttura.

A monte della zona di applicazione dello scarico, deve essere costruito un pozzetto d'ispezione.

L'ubicazione di tale pozzetto deve consentire un agevole accesso al personale adibito al controllo.

Art. 61 – Impianti di pretrattamento o di depurazione.

Le condizioni di accettabilità degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi sono raggiunte anche mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento o di depurazione.

Di questi, resta esclusiva responsabile l'impresa, che ne assicura in ogni momento il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.

Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico; in caso di modifica l'impresa e' tenuta a fornire preventiva documentazione all'Autorità competente.

L'Autorità competente al controllo provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.

Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta all'Ente competente, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

Art. 62 – Misurazioni quali-quantitative degli scarichi

In casi particolari e motivati l'Autorità competente ha facoltà di imporre l'installazione nel pozzetto di ispezione di uno strumento di misurazione delle portate.

L'Autorità stessa, ha facoltà di imporre i controlli e verifiche, atti ad accertare la qualità degli scarichi e la loro conformità alle caratteristiche ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

Per casi particolari e motivati l'Autorità competente ha, altresì, la facoltà di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese a carico dell'impresa.

TITOLO IV

SMALTIMENTO DI LIQUAMI E FANGHI NON TOSSICI E NOCIVI SU SUOLO AGRICOLO E SPARGIMENTO DEI FANGHI E LIQUAMI DERIVANTI DA POZZI NERI E ALLEVAMENTI ZOOTECNICI.

Art. 63 – Smaltimento di liquami e fanghi non tossici e nocivi su suolo agricolo.

Lo smaltimento di liquami e fanghi non tossici e nocivi, ai sensi del D.P.R. del 10.9.1982. n.915, sul suolo agricolo e' autorizzato esclusivamente per quegli scarichi che, per le loro caratteristiche quali quantitative, sono suscettibili di depurazione naturale, fatte salve tutte le precauzioni necessarie alla individuazione delle zone idonee allo smaltimento, ai sensi e per gli effetti dell'allegato n.5 della delibera CM 4.2.1977.

Lo smaltimento sul suolo agricolo e' ammesso non come semplice mezzo di scarico, ma come mezzo di trattamento, che assicuri, un utile alla produzione e in ogni caso un'idonea dispersione ed innocuizzazione degli scarichi stessi, in modo che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo, la vegetazione, non subiscano degradazione o danno.

Lo smaltimento inoltre non deve produrre inconvenienti ambientali come rischi per la salute pubblica, sviluppo di odori, diffusione di aerosol.

Art. 64 – Autorizzazione allo smaltimento su suolo agricolo.

Lo smaltimento di liquami e fanghi non tossici e nocivi provenienti da impianti di depurazione di scarichi civili o di altri processi produttivi, su terreni agricoli e' soggetto ad autorizzazione rilasciata da ciascun Comune sul cui territorio ricadono aree interessate allo smaltimento.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata dai produttori dei liquami e/o fanghi, corredata da:

- a) gli atti di assenso da parte delle imprese agricole disposte ad accettare i liquami e/o fanghi sui loro terreni;
- b) l'individuazione su planimetria catastale dei terreni agricoli interessati, evidenziando nell'ambito degli stessi le aree di rispetto da strade, centri abitati e sorgenti, nonchè le eventuali altre zone in cui non e' ammesso lo smaltimento;
- c) una relazione che attesti l'idoneità dei siti prescelti in relazione alle caratteristiche topografiche, morfologiche geologiche, climatiche, pedologiche, idrologiche idrografiche e chimiche del terreno;
- d) l'indicazione dei periodi di spandimento e delle tecniche e/o attrezzature da impiegare, anche in funzione del tipo di coltura in atto o prevista, al fine di ripartire sul terreno un carico idraulico uniforme e di evitare fenomeni ruscellamento;
- e) l'esito di analisi chimiche, microbiologiche e parassitologiche dei fanghi secondo le modalità indicate nelle tabelle n.2 e 3 allegate alla circolare regionale del 4.6.1986. n.35. E' facoltà del Comune richiedere analisi estese anche ai parametri specifici del ciclo produttivo da cui hanno origini i fanghi da smaltire.

Presso ogni impianto di produzione di liquami e/o fanghi devono essere previsti adeguati sistemi di accumulo in relazione lo stato fisico dei liquami e/o fanghi stessi ed alle modalità della loro utilizzazione.

Presso ogni utilizzatore deve essere istituito un registro dei terreni, secondo il modello allegato alla circolare del 4.6.1986, n.35.

Per essere distribuiti sul terreno, i liquami e/o fanghi debbono rispettare i valori limite di accettabilità indicati nella colonna 1 della tabella n.4 allegata alla circolare del 4.6.1986, n.35.

Le quantità massime distribuibili sono stabilite in funzione della richiesta agronomica e, in ogni caso, limitate dal contenuto di metalli pesanti nei liquami e/o fanghi e nei terreni. Lo spandimento deve cessare quando la concentrazione nel terreno di uno o più metalli pesanti raggiunge il valore limite di cui alla colonna 2 di tale tabella.

I terreni assoggettati allo spandimento devono essere analizzati periodicamente, con cadenza almeno quinquennale. secondo le modalità previste dalla tabella n.5 allegata alla circolare del 4.6.1986, n.35.

Art. 65 – Spargimento di fanghi e liquami derivanti da impianti di chiarificazione da insediamenti abitativi.

Lo spargimento di liquami e fanghi provenienti da impianti di chiarificazione di liquami di insediamenti abitativi quali fosse Imhoff, fosse settiche e simili, non e' soggetto ad autorizzazione quando si tratta di attività diretta alla fertilizzazione di terreni propri di chi effettua lo spargimento.

Le quantità da spargere non devono superare i limiti posti dalla deliberazione del Comitato dei Ministri del 4.2.1977.

Art. 66 – Spargimento di liquami derivanti da allevamenti.

Lo spargimento sul suolo, a scopo di fertilizzazione, di liquami di imprese definite all'art.2, punto 7 lett. C) non e' soggetto ad autorizzazione.

Gli allevamenti diversi da quelli di cui al comma precedente, non necessitano dell'autorizzazione comunale quando i titolari di tali allevamenti si accordano con altri agricoltori, ottenendone l'assenso scritto, per lo spandimento di liquami zootecnici nel rispetto del rapporto quintali peso vivo-ettaro, non superiore a 40.

Presso ogni allevamento di cui al comma precedente deve essere tenuto il "Registro delle consegne dei liquami zootecnici", previsto dalla circolare regionale del 4.6.1986 n. 35.

Lo spargimento può avvenire solo se sussistono le seguenti condizioni:

- 1 l'azienda disponga di vasche di accumulo, a tenuta idraulica, di volume tale da garantire la maturazione del liquame per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi;
- 2 lo spargimento non interessi terreni con colture orticole in atto da consumarsi crude,
- 3 la pendenza del terreno sia tale che l'aspersione non origini fenomeni di ruscellamento;
- 4 la falda freatica sia ad una profondità non inferiore ad 1.5 m;
- 5 non vi siano pozzi ad uso potabile che attingano dalla falda freatica a distanza inferiore a 50 m., dai confini del terreno fertirrigato;

**SEZIONE IV
ASPETTI TRIBUTARI**

Art. 67 – Canoni di fognatura.

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque usate provenienti da fabbricati privati e pubblici a qualunque uso adibiti, ivi compresi insediamenti produttivi, e' dovuto a norma dell'art.16 e seguenti, della legge 10.5.1976 n.319 e successive modifiche integrazioni, un canone secondo apposita tariffa.

Art. 68 – Corresponsione del canone.

Sono tenuti al pagamento del canone tutti gli utenti della pubblica fognatura; prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione e' esercitata.

Sono parimenti tenuti al pagamento del canone anche coloro che usufruiscono di manufatti di scarico altrui nei quali, attraverso condutture fisse, conferiscono le acque usate proprio insediamento alla fognatura pubblica.

Il canone non e' dovuto da insediamenti recapitanti in diverso corpo ricettore.

Art. 69 – Determinazione delle tariffe.

La tariffa e' formata da due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

La determinazione delle tariffe avviene con deliberazione del Consiglio Comunale in base alle disposizioni di legge.

Per il servizio di depurazione, la tariffa e' applicabile agli utenti allacciati quando e' in funzione un impianto di depurazione terminale, anche se lo stesso non raccoglie tutte le acque provenienti da insediamenti civili compresi nel territorio servito dalla fognatura con recapito nell'impianto medesimo.

Art. 70 – Applicazioni delle tariffe per scarichi di insediamenti civili.

Le tariffe di cui all'art. 69 si applicano al volume dell'acqua scaricata, determinato in misura pari all'80% dell'acqua prelevata.

Per le acque attinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto, viene presentata, dall'utente, denuncia del volume d'acqua prelevato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di prelevamento.

Art. 71 – Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti produttivi.

Gli utenti di scarichi di insediamenti produttivi sono tenuti alla presentazione della denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate.

La denuncia viene presentata dall'utente entro il 31 gennaio, per l'anno precedente.

L'Ente competente provvede, sulla base degli elementi indicati nella denuncia, alla liquidazione del canone.

L'accertamento del canone e' effettuato secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale di cui al regio decreto del 14.9.1931 n..1175.

Art. 72 – La riscossione.

La riscossione del canone avviene con le modalità' previste dal R.D. 14.4.1910 n.639, per effetto di quanto disposto dall'art.17 ter della legge 10.5.1976 n.319, introdotto con il D.L.n.38 del 28.2.1981, convertito con modificazioni nella legge 23.4.1981 n.153.

Art. 73 – Contenzioso.

Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art.20 del D.P.R. 26.10.1972 n.638.

Per la omessa o ritardata denuncia della quantità e della qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.

La soprattassa e' ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i 30 giorni.

Quando il canone definitivamente accertato supera di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, e' dovuta una soprattassa pari al cinquanta per cento del massimo canone accertato.

Per l'omesso o ritardato pagamento del canone e' dovuta una soprattassa pari al 20% del medesimo.

Qualora il ritardo del pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico; la decadenza e' pronunciata dalla medesima autorità' che provvede al rilascio delle autorizzazioni, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

SEZIONE V DISPOSIZIONI VARIE

Art. 74 – Entrata in vigore del Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione delle superiori Autorità' a norma di legge e previa pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.

I titolari degli insediamenti civili esistenti sono tenuti ad adeguare i propri scarichi al presente regolamento entro 2 anni dall'entrata in vigore dello stesso.

Per i titolari degli insediamenti produttivi lo stesso termine e' ridotto a 1 anno.

Art. 75 – Abrogazione di precedenti disposizioni.

Il presente Regolamento abroga tutte le norme in materia sinora vigenti in contrasto con quanto stabilito dal presente Regolamento.

Per quanto non espressamente specificato, sono valide le normative statali e regionali in vigore.

Art. 76 Norme transitorie.

Per circostanze eccezionali, determinate da accertate situazioni di fatto già' esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'Autorità' competente, su specifica richiesta dell'interessato, può emettere speciali norme transitorie, anche in parziale deroga alle disposizioni del presente Regolamento.

Tali norme transitorie hanno durata limitata nel tempo e decadono comunque in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati; esse tuttavia possono essere rinnovate, anche per periodi successivi, sempre previa richiesta degli interessati.

Art. 77 – Sanzioni amministrative.

Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla legge 10.5.1976 n.319, l'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento è punita con le sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale 16 Aprile 1985 n.33.

Per le procedure inerenti l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute, si applicano le norme di cui alla legge 24.11.1981, n.689.
